

AGEVOLAZIONI PER L'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA REGOLAMENTO ATTUATIVO

1. OBIETTIVO DELLA MISURA

Favorire il ricambio generazionale in agricoltura mediante l'inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 15 dicembre 1998, n.441, articolo 4;
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.419, articolo 6, comma 5;
- D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni;
- Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), articoli 20, lettera a) punto ii e 22, così come modificati dal Reg. CE 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
- Reg. CE 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. 70/01;
- Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), articolo 13.

3. AMBITO TERRITORIALE

Le misure incentivanti sono applicabili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

4.1 Requisiti

Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione.

Sono esclusi dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti.

Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore in caso di ditta individuale o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), devono possedere i seguenti requisiti:

- a. età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda
- b. esercizio dell'attività agricola nei territori di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

Nel caso l'insediamento sia effettuato da giovani, organizzati in forme societarie, dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale. Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l'importo del premio di primo insediamento è limitato a quello previsto per un solo giovane.

L'*insediamento* è perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore soddisfa tutti i requisiti di seguito riportati:

- iscrizione al regime previdenziale agricolo;
- apertura di una posizione/attività IVA;
- iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;
- acquisto della titolarità dell'azienda agricola per effetto del perfezionamento dell'operazione di leasing.

La data di insediamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento 1974/2006, decorre dalla data della consegna dell'azienda.

Il beneficiario si impegna a condurre l'azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dall'insediamento, salvo cause di forza maggiore.

4.2 Condizioni di ammissibilità

Il giovane, per accedere agli aiuti previsti nella misura, deve essere in possesso dei requisiti e rispettare le condizioni di ammissibilità di seguito riportate:

- **adeguate conoscenze e competenze professionali** attestate dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario;
 - esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
 - attestato di frequenza con profitto a idonei corsi di formazione nazionali o regionali.

In caso di mancato possesso di uno dei suddetti requisiti, è concesso al giovane un periodo di adattamento non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell'aiuto per consentire di soddisfare i requisiti relativi alla competenza e capacità professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano aziendale.

- **Presentazione di un piano aziendale** che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il piano aziendale potrà prevedere, laddove necessario, investimenti diretti all'ammodernamento aziendale, eventualmente finanziati da altre fonti pubbliche nazionali o comunitarie. Il contenuto minimo del piano aziendale deve essere il seguente:
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riferimento all'ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;
 - gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività aziendali;
 - l'eventuale programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti;
 - il fabbisogno formativo ai fini dell'acquisizione delle capacità imprenditoriali;
 - il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi previsti;
 - la situazione finale dell'azienda, con riferimento anche a eventuali strategie di mercato.

Entro i cinque anni successivi alla decisione individuale di concedere il sostegno, Ismea verifica il rispetto dell'attuazione del piano aziendale. Tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, la mancata rispondenza a quanto indicato nello stesso comporta la revisione del sostegno accordato sino al recupero totale del premio erogato.

Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione dello stesso.

5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un'operazione di leasing, finalizzata all'acquisizione dell'azienda agricola.

Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, costanti e posticipate, da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. L'intensità dell'aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento, fissato periodicamente dalla Commissione europea per le operazioni di attualizzazione, vigente al momento della concessione del sostegno.

In ogni caso, l'ammontare massimo dell'aiuto non potrà essere superiore alla somma di 40.000 euro in conformità a quanto disposto dal 1698/2005 e successive modificazioni.

5.1 Leasing finanziario

Il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni, è concesso da ISMEA ed è rimborsabile in rate costanti semestrali posticipate.

6. MODALITA' E PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

6.1 Presentazione della domanda

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda redatta in conformità alla modulistica che ISMEA metterà a disposizione sul proprio sito internet, con una delle seguenti modalità:

- raccomandata con ricevuta di ritorno (ai fini del termine di presentazione della domanda, fa fede il timbro postale di spedizione);
- corrieri privati;
- consegna a mano presso la sede ISMEA di Via Nomentana n.183, Roma (orari: lun.- ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00) dove sarà rilasciata apposita ricevuta con indicazione dell'ora e del giorno della consegna.

La consegna delle domande rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di ISMEA per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore

6.2 Valutazione della domanda

La valutazione delle domande pervenute prevede le seguenti verifiche:

- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
- validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento a:
 - attendibilità professionale del soggetto proponente
 - affidabilità del piano finanziario
 - redditività e livello tecnologico del progetto
 - potenzialità del mercato di riferimento.

6.3 Ammissione alle agevolazioni

In caso di esito positivo della valutazione della domanda, viene deliberata l'ammissione alle agevolazioni e si procede con il beneficiario alla stipula del contratto di leasing che disciplina i termini e le condizioni per l'attuazione dell'iniziativa agevolata sulla base della normativa vigente. Come disposto dall'articolo 18 del reg. 1857/2006, una volta che il regime sarà pubblicato, l'aiuto potrà essere erogato soltanto dopo che le autorità competenti avranno formalmente approvato le domande presentate dai beneficiari.

In ogni caso, nessun aiuto sarà erogato per insediamenti avvenuti prima della data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2010 e comunque dopo la pubblicazione del numero di registrazione dell'aiuto in esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.